

[SOL]

e

[Fornitore]

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

**AI SENSI DELL'ART. 54 co. 4, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO,
CON RECUPERO/SMALTIMENTO, SU TERRITORIO
NAZIONALE ED ESTERO, DEI RIFIUTI AVENTI CODICI EER
19.12.10 – 19.12.12 E DEL CONNESSO SERVIZIO OPZIONALE DI
TRASPORTO E SCARICO**

GARA N. 05/2023

Lotto Unico merceologico da 60.000 tonnellate annue

CIG 9690210642

Indice

Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati).....	6
Articolo 2 (Norme regolatrici).....	6
Articolo 3 (Definizioni).....	7
Articolo 4 (Oggetto).....	8
Articolo 5 (Durata dell'AQ).....	9
Articolo 6 (Rinnovo).....	10
Articolo 7 (Proroga tecnica e opzione).....	11
Articolo 8 (Importo dell'AQ, prezzi e clausola di revisione del prezzo).....	11
Articolo 9 (Ordini di Attivazione).....	13
Articolo 10 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	15
Articolo 11 (Personale).....	15
Articolo 12 (Referente del Fornitore, RUP e DEC di Retiambiente).....	15
Articolo 13 (Obblighi generali del Fornitore e modalità di esecuzione del servizio).....	16
Articolo 14 (Obblighi specifici del Fornitore).....	18
Articolo 15 (Esecuzione).....	18
Articolo 16 (Subappalto).....	18
Articolo 17 (Inadempimenti e penali).....	21
Articolo 18 (Risoluzione).....	23
Articolo 19 (Recesso).....	26
Articolo 20 (Forza maggiore).....	27
Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto).....	28
Articolo 22 (Cessione del credito).....	28
Articolo 23 (Invalidità parziale).....	28
Articolo 24 (Responsabilità civile del Fornitore e polizze assicurative).....	28
Articolo 25 (Modifiche all'Accordo Quadro).....	29
Articolo 26 (Corrispettivo).....	29

Articolo 27 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	30
Articolo 28 (Garanzia definitiva)	32
Articolo 29 (Brevetti industriali e diritti d'autore)	33
Articolo 30 (Clausola codice etico)	34
Articolo 31 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)	34
Articolo 32 (Domicilio contrattuale)	35
Articolo 33 (Riservatezza).....	35
Articolo 34 (Trattamento dei dati personali)	36
Articolo 35 (Foro competente)	36
Articolo 36 (Interpretazione del presente Accordo Quadro)	36
Articolo 37 (Norme di rinvio)	37

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

[●] S.P.A. (ragione sociale SOL), con sede legale in [●], Via [●], n. [●] codice fiscale [●], Partita IVA [●], in persona del Dott. [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri conferiti con [●] (di seguito per brevità “SOL” o “Committente”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita Iva [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito, per brevità, “Fornitore”)

la Committente e il Fornitore potranno essere denominati singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”

PREMESSO CHE

- Retiambiente S.p.A. è la società *in house providing*, a capitale interamente pubblico, partecipata da 100 (cento) Comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a cui l’Autorità d’Ambito ATO Toscana Costa ha affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell’ambito territoriale ottimale “A.T.O. Toscana Costa”, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035;
- l’espletamento di tale servizio è effettuato da Retiambiente attraverso 8 (otto) Società Operative Locali (di seguito, per brevità, SOL), *in house providing*, da essa controllate al 100%, incaricate di attuare la raccolta e gestione dei servizi afferenti all’igiene urbana nel territorio di competenza;
- Retiambiente S.p.A. quale Società Capogruppo, in forza del combinato disposto dell’art. 4 del Regolamento Infragruppo e dell’art. 7 del Contratto tra Retiambiente e le Società da essa controllate, assume le funzioni di Stazione Appaltante in nome e per conto delle Società Operative Locali (di seguito per brevità SOL) da essa interamente controllate;
- in esecuzione di quanto precede, Retiambiente ha indetto, con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. ____ del _____, una procedura aperta finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, con uno o più Operatori Economici, avente durata pari a 12 mesi, per l’affidamento del Servizio di trattamento, con recupero/smaltimento, su territorio nazionale ed estero, in un Lotto unico merceologico da 60.000 tonnellate totali, di Rifiuti aventi Codici EER 19.12.10 – 19.12.12 e del connesso servizio opzionale di trasporto e scarico) per conto della seguente Società:
 - Ersu S.p.A. con sede legale in Pietrasanta (LU);
- all’esito del confronto concorrenziale, l’offerta presentata dal Fornitore indicato in epigrafe - CIG [●] per il trattamento di [●] ton. di Rifiuti Codice EER e/o di [●] ton. di Rifiuti Codice EER - è risultata quella migliore, pertanto, Retiambiente ha disposto l’aggiudicazione in suo favore, con provvedimento del [●] comunicato ai concorrenti con prot. n. [●] del [●];

- in sede di partecipazione alla procedura di gara, il Fornitore si è espressamente impegnato a fornire la prestazione oggetto del presente Accordo Quadro (di seguito per brevità anche AQ) ed a sottoscrivere ed eseguire il/i singolo/i Ordini di Attivazione (di seguito, OdA) alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente Accordo e nei successivi OdA;
- negli OdA derivanti dal presente Accordo Quadro, Ersu S.p.A. indicherà dettagliatamente i Rifiuti per Codice EER, le quantità, luogo e tempistica di consegna/ritiro e gli importi stimati del Servizio richiesto, secondo l'offerta presentata dal Fornitore in sede di partecipazione alla procedura di gara. Ersu potrà emettere uno o più OdA in ragione del proprio fabbisogno, nei limiti del valore massimo indicato nel presente Accordo;
- la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per Ersu nei confronti del Fornitore, in quanto detta la disciplina normativa relativa, regolamentare e le condizioni generali dei successivi OdA, mediante i quali viene data attuazione al presente atto;
- gli OdA verranno sottoscritti tra Ersu ed il Fornitore in base alle modalità, termini e condizioni generali di cui al presente AQ e relativi allegati;
- resta inteso che la sottoscrizione dell'Accordo Quadro non vincola Ersu all'affidamento di quantitativi contrattuali minimi o predeterminati di servizi. Nel caso di richieste di servizi per quantità inferiori a quelle stimate nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati e/o nel caso di mancata utilizzazione del quantitativo e/o valore massimo ivi indicato, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dal Fornitore nei confronti di Ersu, atteso che in nessun caso si garantiscono prestazioni minime afferenti al servizio di cui all'oggetto contrattuale;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta sottoscritto nel presente Accordo Quadro e nei suoi Allegati, nonché dagli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta, giudicando i servizi realizzabili ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- il Fornitore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Accordo Quadro è da considerarsi, a ogni effetto, finalizzato alla erogazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale, e pertanto il servizio non può essere arbitrariamente sospeso o abbandonato;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui al successivo art. 28;
- il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati e di approvare specificatamente le clausole riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

**Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegata, sono da considerarsi parte integrante del presente Accordo Quadro.

1.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro anche qualora non materialmente allegati, i Documenti di seguito indicati:

Allegato 1) Capitolato Tecnico della procedura di gara;

Allegato 2) Offerta Economica presentata dal Fornitore in sede di gara;

Allegato 3) Garanzia definitiva rilasciata in favore di Ersu S.p.A. dalla Compagnia _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ = (_____ / _____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro;

Articolo 2 (Norme regolatrici)

2.1 Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:

(i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle obbligazioni e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto (ivi inclusi il Bando di Gara, il Disciplinare e la restante documentazione di gara) che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;

(ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

(iii) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2.2 I singoli OdA sono regolati oltre che dalle disposizioni in essi contenute, dal presente Accordo Quadro, dalle disposizioni indicate al precedente comma e da quelle, aventi valore complementare ed attuativo delle previsioni di cui al presente Accordo Quadro. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio di Ersu, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

2.3 Le clausole dell'Accordo Quadro e degli OdA sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

2.4 Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e negli OdA e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con gli OdA, Ersu, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 3 (Definizioni)

3.1 Nell'ambito del presente *Accordo Quadro* si intende per:

Accordo Quadro (per brevità anche AQ): il presente Accordo, compresi tutti i documenti in esso richiamati e ad esso allegati, concluso tra Ersu ed il Fornitore, che individua la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli OdA, relativi al servizio da parte del Fornitore del trattamento, con recupero/smaltimento, di [●] ton. di Rifiuti con Codice EER [●] e/o di [●] ton. di Rifiuti con Codice EER [●];

Capitolato Tecnico: il documento Allegato "1" al presente atto contenente, altresì, le condizioni, le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione del servizio;

Data di Attivazione: la data a partire dalla quale Ersu può utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 5;

Disciplinare/Bando: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa;

Fornitore: l'aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, che conseguentemente sottoscrive l'Accordo Quadro e si impegna ad eseguire i singoli OdA;

Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi (nazionali e patronali relative al territorio ove ha sede Ersu);

Ordine di Attivazione: l'apposita richiesta a consumo, ossia la singola commessa affidata da Ersu al Fornitore, in esecuzione dell'AQ, correlata al reale fabbisogno in cui vengono dettagliati i singoli Codici EER, le quantità, le tempistiche e l'importo stimato dei servizi di cui Ersu intende approvvigionarsi;

Quantitativo massimo presunto: quantitativo massimo acquistabile da Ersu del presente Accordo e riferito al Codice EER [●] che potrà essere incrementato nel rispetto della vigente normativa come meglio specificato di seguito;

Retiambiente S.p.A. (o "Committente"): capogruppo svolgente funzioni di Stazione Appaltante;

3.2 Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

Articolo 4 (Oggetto)

4.1 Il presente Accordo Quadro contiene la disciplina contrattuale e normativa relativa alle condizioni generali ed alle modalità di affidamento, da parte di Ersu, dello/gli OdA aventi ad oggetto il servizio di trattamento, con recupero/smaltimento, su territorio nazionale ed estero, di Rifiuti aventi Codice EER [●] e/o Codice EER [●] CIG [●], salvo quanto diversamente disposto nel Capitolato Tecnico. Si rinvia integralmente al Capitolato Tecnico per la disciplina e le specifiche tecniche di dettaglio relative al servizio di trattamento dei Rifiuti Codici EER [●] e/o Codice EER [●].

In particolare, il presente Accordo Quadro contiene la regolamentazione relativa ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra Ersu ed il Fornitore una volta emessi gli OdA, senza stabilirne il numero, la quantità e la successione nel tempo, che si definiranno secondo le tempistiche e le necessità di Ersu.

4.2 Per il Sub ambito estero, l'attivazione del Servizio sarà subordinata alle autorizzazioni e notifiche all'uopo prescritte. Tali atti propedeutici, il cui onere è in capo al Fornitore, dovranno essere perfezionati, almeno 90 giorni prima dell'avvio del Servizio.

4.3 Per effetto del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga a sottoscrivere gli OdA con Ersu ed a darvi attuazione, mediante accettazione ed esecuzione del servizio richiesto nei limiti del quantitativo massimo e dell'importo massimo di seguito indicato. Resta inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'AQ da parte di Ersu, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività e dovrà pertanto ritenersi obbligato, a prestare i servizi solo a seguito della sottoscrizione degli OdA con Ersu.

4.4 I quantitativi stimati dell'AQ, rappresentativo del quantitativo massimo presunto degli OdA che verranno sottoscritti in virtù dell'AQ, sono i seguenti:

Servizio di trattamento, con recupero/smaltimento		
Codice EER	Quantitativo massimo presunto durante la vigenza dell'AQ (in cifre)	Quantitativo massimo presunto durante la vigenza dell'AQ (in lettere)
19.12.10	53.000	Cinquantatremila
19.12.12	7.000	Settemila
TOTALE	60.000	Sessantamila

4.5 La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non obbliga Ersu all'emissione dello/gli OdA né ad utilizzare per intero il valore massimo sopra indicato, né ad esaurire le quantità riportate nella tabella che precede. Tali quantità sono, infatti, determinate in via previsionale e, pertanto, sono meramente presuntive, potendo subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al reale fabbisogno, e, in ogni caso, non costituiscono il minimo contrattuale. Il Fornitore nulla può pretendere da Ersu in caso di mancata sottoscrizione dello/gli OdA per quantitativi diversi e inferiori a quelli presuntivamente stimati o, comunque, in caso di mancata utilizzazione del valore massimo sopra indicato.

4.6 Il Fornitore dichiara sin da ora di essere consapevole e di accettare che i quantitativi di cui alla tabella del precedente comma 3, **per ciascun singolo Codice EER, sono stati determinati in via previsionale sulla base dei quantitativi avviati a trattamento negli anni pregressi nonché del fabbisogno e degli impegni futuri assunti con le Amministrazioni comunali per l'erogazione del servizio di igiene urbana sul territorio di propria competenza e, di conseguenza, sono da intendersi meramente presuntivi ed indicativi del fabbisogno di Ersu che utilizzerà, mediante OdA, l'Accordo Quadro nell'arco temporale di durata dell'Accordo medesimo.**

Pertanto, il Fornitore con la sottoscrizione del presente AQ dichiara di essere consapevole, ed accetta, che detti quantitativi calcolati su stime di presunti fabbisogni futuri, non sono da intendersi in alcun modo impegnativi e/o vincolanti per Ersu nei confronti dell'Aggiudicatario e non rappresentano il minimo contrattuale, potendo subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al reale fabbisogno, dettato dalle specifiche esigenze di erogazione del servizio pubblico di igiene urbana sul territorio. Parimenti il Fornitore con la sottoscrizione del presente AQ dichiara di essere consapevole, ed accetta, che l'Accordo Quadro non garantisce al medesimo Fornitore l'affidamento di quantità minime o comunque predeterminate dei Rifiuti di cui all'oggetto contrattuale.

4.7 Qualora nel corso di esecuzione del presente Accordo Quadro occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso Accordo, Ersu si riserva la facoltà di richiederne l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel presente atto, ed il Fornitore è tenuto all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che, così come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, Ersu potrà imporre al Fornitore affidatario dell'OdA un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo dell'OdA, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell'art. 106, del Codice.

4.8 Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro relativo a ciascun Codice EER, anche eventualmente prorogata, il quantitativo degli OdA emessi raggiunga il quantitativo massimo stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Ersu considererà quest'ultimo come giunto a scadenza, comunicandolo tramite PEC al Fornitore, e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori Ordini di Attivazione oltre a quelli già inviati e/o sottoscritti.

Articolo 5 (Durata dell'AQ)

5.1 Il presente Accordo Quadro ha durata di nr.12 (*dodici*) mesi con decorrenza da [●] [*data di sottoscrizione ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del Procedimento con prot. n. [●] del gg/mm/aa*], ovvero durata minore qualora si verifichi una delle condizioni di cui al successivo comma 4.

5.2 Per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine ultimo di utilizzazione del medesimo da parte di Ersu ed entro il quale la stessa potrà emettere lo/gli OdA con il Fornitore per il trattamento dei Rifiuti oggetto dell'Accordo Quadro.

Durante detta vigenza dell'Accordo Quadro, Ersu potrà pertanto emettere in favore del Fornitore uno o più OdA avente ad oggetto il servizio di trattamento di Rifiuti Codice EER [●] e/o Codice EER [●], per un quantitativo massimo complessivo indicato al precedente art. 4.

Scaduto il termine previsto nell'Accordo Quadro, Ersu non potrà emettere ulteriore/i OdA.

L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante – anche dopo il predetto termine – per la regolamentazione degli OdA già conclusi e per il tempo di vigenza dei medesimi.

5.3 Non potranno essere emessi nuovi OdA dopo la scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, salvo quanto diversamente disposto nel presente AQ (a mero titolo esemplificativo rinnovo, proroga tecnica, etc.).

5.4 Ersu rende noto che la durata dell'Accordo potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 5.1, allorché:

- a) Retiambiente e/o Ersu per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decadano dalla gestione del servizio di igiene urbana;
- b) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Retiambiente e/o Ersu - che comportino variazioni ritenute essenziali all'oggetto del presente AQ;
- c) sia esaurito il quantitativo massimo acquistabile, stabilito nel presente AQ, al precedente art. 4.

In tali ipotesi, l'Accordo Quadro cessa ed è da intendersi risolto. Il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire i servizi relativi agli Ordini di Attivazione già emessi, salva diversa comunicazione scritta da parte di Ersu che ne disponga la cessazione.

Le Parti convengono che, al verificarsi di una delle ipotesi sopra elencate, in ogni caso il Fornitore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso, salvo l'ordinario pagamento dei servizi già espletati e di quelli afferenti agli OdA già emessi di cui non sia stata comunicata la cessazione.

Articolo 6 (Rinnovo)

6.1 Ersu si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo dell'AQ, per ulteriori 12 (*dodici*) mesi successivi alla data di scadenza del presente Accordo, come stabilita dal precedente art.5.

Nel contratto rinnovato il servizio di trattamento, con recupero/smaltimento, su territorio nazionale ed estero, dei rifiuti aventi Codici EER 19.12.10 – 19.12.12 e del connesso servizio opzionale di trasporto e scarico avviene agli stessi patti e condizioni previsti nell'Accordo iniziale, salvo quanto previsto al successivo art. 8 (clausola di revisione del prezzo).

6.2 Nel caso in cui Ersu intenda esercitare tale facoltà ne dà comunicazione scritta al Fornitore entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi antecedenti la scadenza del presente Accordo Quadro, tramite PEC. Ove invece Ersu non eserciti tale facoltà, il Fornitore non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per il mancato rinnovo.

Articolo 7 (Proroga tecnica e opzione)

7.1 Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo Quadro, la procedura di gara esperita da Retiambiente S.p.A. per l'individuazione del nuovo Fornitore con cui stipulare un nuovo Accordo Quadro non si fosse ancora compiuta o terminata, il Fornitore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs. 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste fino all'effettivo subentro del nuovo Fornitore.

La comunicazione di suddetta proroga tecnica deve avvenire da parte di Ersu tramite PEC almeno 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del termine contrattuale, sempre non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito al precedente art. 4 e fino al raggiungimento del medesimo o comunque per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Fornitore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Ersu del Contratto originario in essere.

La proroga dell'Accordo Quadro è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione dell'esecuzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, senza che il Fornitore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto, per l'espletamento delle prestazioni eseguite.

7.2 Come già anticipato alla lett. c) art. 5.3 del presente AQ, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro stipulato, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo agli OdA sottoscritti raggiunga il quantitativo massimo indicato nell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Ersu considererà quest'ultimo come giunto a scadenza comunicandolo, tramite PEC al Fornitore, e di conseguenza non potranno essere emettessi ulteriori OdA.

Qualora invece la quantità massima dell'Accordo Quadro stipulato non si sia ancora esaurita, Ersu si riserva l'opzione di estendere la durata dell'Accordo Quadro fino all'esaurimento del quantitativo massimo previsto dell'Accordo e comunque, anche qualora il quantitativo non si fosse esaurito, comunque fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

Articolo 8 (Importo dell'AQ, prezzi e clausola di revisione del prezzo)

8.1 L'importo complessivo massimo presunto e stimato del presente Accordo Quadro, avente durata di 12 mesi ed oggetto il servizio di trattamento, con recupero/smaltimento, su territorio nazionale ed estero, dei Rifiuti aventi Codici EER 19.12.10 – 19.12.12 e del connesso servizio opzionale di trasporto e scarico per una quantità massima di [●] ton. di Rifiuti Codice EER [●], è di € _____ (euro _____), per una quantità massima di [●] ton. di Rifiuti Codice EER [●], è di € _____ (euro _____), escluso IVA ed oneri della sicurezza *ex* comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 che saranno quantificati in sede di sottoscrizione dello/degli OdA in caso di attivazione del servizio opzionale di trasporto e scarico.

In caso esercizio del rinnovo, del quinto d'obbligo e della proroga tecnica, l'importo stimato dell'Accordo Quadro è di € [●] (euro [●]) oltre IVA e/o imposte e/o altri contributi come di legge ed oltre oneri della

sicurezza da interferenza *ex* comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta. Si rinvia agli artt. 6 e 7 per la disciplina di dettaglio della proroga e del rinnovo.

In caso di esercizio del rinnovo di cui al precedente art. 6, l'importo complessivo massimo presunto e stimato del presente Accordo Quadro, avente durata di 12 mesi ed oggetto il servizio di trattamento, con recupero/smaltimento, su territorio nazionale ed estero, dei Rifiuti aventi Codici EER 19.12.10 – 19.12.12 e del connesso servizio opzionale di trasporto e scarico di cui al Codice EER [●] è di € [●] (euro[●]), di cui al Codice EER [●] è di € [●] (euro[●]), escluso IVA ed oneri della sicurezza della *ex* comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 che saranno quantificati in sede di emissione dello/gli OdA.

Resta inteso che il valore totale dell'Accordo Quadro è stato determinato in via previsionale e, pertanto è da intendersi meramente presuntivo del fabbisogno di Ersu che ricorrerà, per ciascun Codice EER, allo/gli OdA nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro medesimo. Pertanto, essendo detto importo totale calcolato su stime di presunti fabbisogni futuri, **che è da intendersi in alcun modo impegnativo e/o vincolante Ersu nei confronti dell'Aggiudicatario e non rappresentano il minimo contrattuale**, potendo subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al reale fabbisogno.

8.2 L'importo di ciascun OdA sarà dato dal prezzo offerto dal Fornitore in sede di gara per singolo Codice EER, che quindi rappresenta un vincolo per il Fornitore stesso.

8.3 Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

La revisione del prezzo del servizio è ammessa qualora si verificano, durante la vigenza dell'AQ, le seguenti condizioni:

- 1) per la prima revisione: qualora siano decorsi almeno 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro;
- 2) per le successive revisioni: qualora siano trascorsi almeno 6 mesi dall'ultima revisione;
- 3) durante la vigenza dell'AQ si sia verificata una variazione nel valore dei beni/materiali/servizi attinenti l'oggetto dell'appalto che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10% (cd. Franchigia o Soglia di Variazione).

In presenza di tali condizioni il Fornitore ha la facoltà di richiedere ad Ersu, mediante istanza scritta, una revisione in aumento del prezzo medesimo che verrà concessa, previa istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento coadiuvato dal DEC, sulla base dei criteri di seguito riportati e comunque limitatamente ai servizi - non ancora eseguiti al momento dell'istanza- relativi allo/gli OdA già emessi ed in corso di esecuzione. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Parimenti Ersu ha la facoltà di richiedere al Fornitore, in presenza delle condizioni su elencate, la riduzione del prezzo, previa istruttoria scritta da trasmettersi al Fornitore, contenente le motivazioni della riduzione ed attestante la congruità della riduzione medesima. La riduzione avverrà limitatamente ai servizi - non ancora

eseguiti al momento dell'istanza- relative allo/gli OdA già emessi ed in corso di esecuzione. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

8.4 In caso di proroga della durata dell'Accordo Quadro oltre i 12 mesi dall'avvio del servizio, il costo unitario di aggiudicazione verrà rivalutato attraverso l'applicazione della variazione ISTAT relativa ai 12 mesi precedenti. L'indice di riferimento applicato sarà l'indice Generale FOI (Famiglie Operai e Impiegati).

Inoltre, nei casi in precedenza indicati di rinnovo, proroga o quinto d'obbligo, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a) del Codice dei Contratti, in caso di variazioni significative del mercato di riferimento (variazioni dei prezzi per il trattamento dei codici EER oggetto di gara in aumento o in diminuzione di almeno il 15%), l'aggiudicatario (in caso , di aumento) o la Stazione Appaltante (in caso di diminuzione) potranno presentare adeguata documentazione tecnico-economica che attesti e certifichi tale variazione del mercato di riferimento al fine di poter avviare il processo di revisione in contraddittorio e poter determinare un nuovo corrispettivo unitario per il servizio aggiudicato oltre la soglia del 10% che si configura come naturale alea contrattuale.

Resta inteso che la revisione del prezzo potrà avvenire, in aumento o in diminuzione, solo dopo l'emissione dell'OdA, a seguito di attivazione della parte interessata.

Inoltre, nel caso in cui il ritiro dei rifiuti avvenga presso altre sedi operative individuate successivamente da parte della SOL, laddove si rendesse necessario in ragione dell'ubicazione dei nuovi siti di prelievo individuati, si procederà ad una revisione del corrispettivo relativo al servizio opzionale di trasporto e scarico.

Articolo 9 (Ordini di Attivazione)

9.1 Durante la vigenza dell'Accordo Quadro, Ersu procede, in base alle proprie esigenze, alla emissione di uno o più OdA in favore del Fornitore aventi ad oggetto il servizio di trattamento, con recupero/smaltimento, dei Rifiuti aventi Codice EER [●] e del servizio opzionale di trasporto e scarico. Per ulteriori specifiche si rinvia integralmente al Capitolato Tecnico.

Il quantitativo massimo stimato e presunto di fabbisogno di trattamento, con recupero/smaltimento, su territorio nazionale ed estero, dei rifiuti aventi Codici EER 19.12.10 – 19.12.12 e del connesso servizio opzionale di trasporto e scarico di Ersu durante la vigenza dell'AQ è quello al precedente art. 4.

9.2 Ersu procederà ad inviare, a mezzo PEC, l'OdA al Fornitore, il quale dovrà sottoscriverlo digitalmente per accettazione e nel termine di 24 ore dalla sua ricezione, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17. Nel caso di mancato rispetto, per 3 (tre) volte, da parte del Fornitore del termine sopra previsto, Ersu si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito.

9.3 Per effetto dell'OdA, il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione, nelle quantità e qualità richiesta, per gli importi, secondo i tempi e nei luoghi indicati nell'OdA stesso, fermo restando quanto previsto nell'AQ, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta presentata dal Fornitore in sede di gara.

Come chiarito dal Comunicato ANAC del 23 marzo 2021, Ersu può imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del rispettivo OdA fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto stesso, alle stesse condizioni qui previste, solo laddove ricorrano i presupposti di

cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell'art. 106, del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

9.4 Al fine di effettuare una previsione di stima al Fornitore dei servizi richiesti da parte di Ersu durante la vigenza dell'AQ, consentendo al Fornitore medesimo di avere un quadro temporale dei bisogni di approvvigionamento del cliente, Ersu, su richiesta del Fornitore medesimo, può presentare una programmazione di stima del trattamento dei Rifiuti aventi Codici EER 19.12.10 – 19.12.12 e del connesso servizio opzionale di trasporto e scarico durante i 12 mesi di vigenza dell'AQ. Resta inteso che tale programmazione è meramente indicativa e non vincolante né per Ersu né per il Fornitore, che si debbono ritenere obbligati alle reciproche prestazioni solo ed esclusivamente con la sottoscrizione degli Oda.

9.5 L'Oda tra Ersu ed il Fornitore deve essere redatto secondo quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico ed in tutta la documentazione, nessuna esclusa, da essi richiamata e ad essi allegata e deve avere almeno il seguente minimo contenuto:

- ✓ ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 136/2010 e s.m.i. l'indicazione del CIG del presente Accordo Quadro;
- ✓ espresso riferimento al presente Accordo ed ai suoi allegati, cui si rinvia integralmente, facendone parte integrante e sostanziale;
- ✓ nominativo del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, laddove le funzioni di quest'ultimo non siano svolte dal Responsabile del procedimento, nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ✓ descrizione del Codice EER ed esatta indicazione del quantitativo;
- ✓ il prezzo di ogni singolo Codice EER e l'importo totale presunto dell'Oda per il quantitativo richiesto e dell'eventuale servizio opzionale di trasporto e scarico;
- ✓ l'indicazione del/i luogo/ghi di consegna dei Rifiuti ed esercizio del servizio opzionale di trasporto e scarico;
- ✓ tempi di attivazione (espressi in giorni naturali e consecutivi) del servizio dalla emissione dell'Oda in conformità ai tempi indicati nel Capitolato Tecnico;
- ✓ espressa indicazione delle penali per ritardato e/o inesatto/mancato adempimento delle prestazioni nei termini e modalità stabilito nel presente AQ;
- ✓ indicazione dei dati per la fatturazione e disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ in caso di subappalto, la previsione di cui al comma 13 art. 105 D.Lgs. 50/2016 e più specificatamente:
 - i) corresponsione diretta al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma cui si rinvia integralmente;
 - ii) obbligo del Fornitore di comunicare ad Ersu la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
- ✓ DUVRI ed ogni altro documento ritenuto necessario al fine di garantire la sicurezza durante le operazioni di trasporto e scarico nel caso di attivazione della relativa opzione.

Articolo 10 (Sicurezza e rischi da interferenze)

10.1 Il Fornitore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

10.2 Ersu, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/2008, deve valutare all'atto di sottoscrizione dell'OdA la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alla prestazione oggetto dello stesso.

Pertanto, qualora Ersu ritenga sussistere rischi da interferenza, la medesima deve quantificare tali rischi e allegare all'OdA il DUVRI, controfirmato dal Fornitore, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nel luogo in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede Ersu indicherà i costi della sicurezza, anche nel caso in cui siano pari a zero.

Articolo 11 (Personale)

11.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del servizio, ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare il Fornitore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente CCNL applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nel servizio.

11.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata da Ersu e/o segnalata dagli Enti competenti, Ersu sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando il Fornitore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che il Fornitore possa opporre alcuna eccezione, né avere titolo al risarcimento danni. Il Fornitore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Ersu, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

11.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce causa di risoluzione immediata rispettivamente dell'Accordo Quadro e/o dell'OdA senza che il Fornitore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 12 (Referente del Fornitore, RUP e DEC di ERSU)

12.1 Il Fornitore nomina, quale proprio responsabile nei confronti di Ersu per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e/o degli OdA il Sig. _____, raggiungibile al seguente indirizzo di posta

elettronica_____ (inserire solo se del caso) e al seguente telefono mobile:_____

In caso di assenza o impedimento o necessità di sostituzione del Referente è cura del Fornitore indicare per iscritto ad Ersu, qualora sia stato già emesso l'OdA, il nominativo di un'altra persona.

12.2 La Stazione Appaltante ha nominato come Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Raffaele Alessandri, anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, che, con successivo provvedimento, individuerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). Il Responsabile Unico del Procedimento, in coordinamento con il DEC, assume specificamente, in ordine al singolo OdA, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato Tecnico.

Articolo 13 (Obblighi generali del Fornitore e modalità di esecuzione del servizio)

13.1 Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli OdA basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

13.2 Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e nei singoli OdA ivi inclusi i rispettivi allegati.

13.3 Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

13.4 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli OdA, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di Ersu, assumendosene ogni relativa alea.

13.5 Il Fornitore si impegna a:

- a) impiegare, a proprie cure e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione a regola d'arte degli OdA secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati, negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'AQ e negli stessi OdA;
- b) rispettare, ove e per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni oggetto di affidamento;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- e) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Ersu, per quanto di propria competenza;
- f) comunicare tempestivamente ad Ersu, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'AQ e degli OdA, indicando le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre ad Ersu qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative al servizio, al fine di evitare o ritardare l'esecuzione del servizio medesimo e/o dei servizi ad esso connessi;
- h) manlevare e tenere indenne Ersu da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- i) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016.

13.6 Il Fornitore si impegna ad eseguire le attività necessarie per trattamento, con recupero/smaltimento, dei Rifiuti oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli OdA, eventualmente da svolgersi presso la sede indicata da Ersu, salvaguardando le esigenze della stessa e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con Ersu nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalla quotidiana ed ordinaria attività svolta da Ersu e/o da terzi autorizzati dalla medesima.

13.7 Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

13.8 Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione ad Ersu di ogni circostanza che abbia influenza, rispettivamente, sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e/ ai singoli OdA.

13.9 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, ad Ersu, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate ad Ersu.

13.10 Il Fornitore dichiara di essere consapevole che il servizio, di cui al presente Accordo Quadro, è da considerarsi a ogni effetto finalizzato alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e, pertanto, il medesimo non può essere arbitrariamente sospeso o abbandonato, né interrotto per cause imputabili o comunque riferibili al Fornitore, pena la facoltà di Ersu di risoluzione, rispettivamente, dell'Accordo Quadro e/o degli OdA e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.

Articolo 14 (Obblighi specifici del Fornitore)

14.1 Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la stipula del presente AQ. Il Fornitore ha l'obbligo di:

a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui, rispettivamente, all'art. 10 lett. A) e B) al Disciplinare di gara;

b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) rifiutarsi di sottoscrivere l'OdA qualora ecceda il quantitativo massimo, previsto nel presente AQ.

14.2 Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ad Ersu le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente AQ, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

Articolo 15 (Esecuzione)

15.1 Il servizio oggetto di ciascun OdA dovrà essere eseguito nelle tempistiche e nei luoghi indicati nell'OdA medesimo, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Dette tempistiche non potranno essere superiori alle 24 ore dalla ricezione dell'Ordinativo.

15.2 L'esecuzione di ciascun OdA si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.

15.3 Si rinvia integralmente al Capitolato Tecnico per la disciplina di dettaglio dell'esecuzione degli OdA.

Articolo 16 (Subappalto)

16.1 *(Nel caso in cui il Fornitore abbia dichiarato in sede di gara di NON voler far ricorso al subappalto).*

Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, non può subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

16.1 *(Nel caso in cui il Fornitore abbia dichiarato in sede di gara di voler far ricorso al subappalto)*

Il Fornitore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale di seguito indicato/i:

Descrizione prestazione	Quota %

16.2 Il subappalto è regolato, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, secondo quanto previsto all'art 105 D.Lgs. 50/2016 nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il Fornitore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Ersu dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, così come previsto nel disciplinare di gara

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

16.3 Il Fornitore si obbliga a trasmettere ad Ersu, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- I. il contratto di subappalto, in originale o in copia autentica, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Ersu verificherà, tra l'altro che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui Legge 136/2010;
- II. la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/16;
- III. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
- IV. la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.

16.4 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, Ersu procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

16.5 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Ersu revocherà l'autorizzazione.

16.6 Per le prestazioni affidate in subappalto

A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14 D.Lgs. 50/2016, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nell'AQ e negli OdA e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi CCNL, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

B) devono essere corrisposti, da parte del Fornitore, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il RUP, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

16.7 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti di Ersu in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti di Ersu dei danni che dovessero derivare, ad Ersu e/o o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne Ersu da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

16.8 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette ad Ersu, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, Ersu acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

16.9 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

16.10 Il Fornitore si obbliga a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

16.11 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, Ersu provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite. Negli altri casi e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione (DEC), il Fornitore si obbliga a trasmettere ad Ersu entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

16.12 Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore, ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

16.13 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

16.14 In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, Ersu può risolvere, rispettivamente, l'Accordo Quadro e l'OdA, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16.15 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, ad Ersu, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture

e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate ad Ersu. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti, Ersu si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 105 comma 2.

Articolo 17 (Inadempimenti e penali)

17.1 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per inadempienza la mancata, tardiva, inesatta o parziale esecuzione delle prestazioni previste nel presente AQ, nell'Offerta presentata in sede di gara, nel Capitolato Tecnico, nei suoi Allegati e negli OdA, nonché qualsivoglia inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni ivi contenute.

17.2 Con riferimento a ciascun OdA emesso nell'ambito del presente Accordo, in ogni caso di inadempimento del Fornitore, non imputabile ad Ersu o a caso fortuito o causa di forza maggiore, sono applicate – fermo restando il risarcimento per l'eventuale maggior danno – le penali di seguito indicate:

- a) nel caso in cui il Fornitore non rispetti i conferimenti di cui al relativo paragrafo del Capitolato Tecnico (per ciascun Codice EER nel caso in cui Ersu non attivi l'opzione trasporto e scarico) o il programma di ritiro e trasporto dei rifiuti (per ciascun Codice EER in caso Ersu attivi la relativa opzione di trasporto e scarico) che verrà consegnato da Ersu secondo quanto previsto, per ciascun carico non accettato (per ciascun Codice EER nel caso in cui Ersu non attivi l'opzione trasporto e scarico) o ritirato (per ciascun Codice EER sub Ambito Comunitario e sub Ambito Nazionale in caso Ersu attivi la relativa opzione di trasporto e scarico), Ersu potrà applicare al Fornitore una penale di importo pari al 20% del costo complessivo risultante per il carico medio in questione (ovverosia il risultato del prodotto tra la quantità media di rifiuto da ritirare o conferire ed il corrispondente prezzo unitario – Euro/tonnellata – offerto dal Fornitore in sede di gara). Resta fermo l'obbligo del Fornitore di effettuare, comunque, i conferimenti/ritiri non eseguiti come da programma, entro e non oltre le 24 ore successive, pena l'aumento della menzionata penale al 35% del costo complessivo risultante per il carico medio in questione (ovverosia il risultato del prodotto tra la quantità media di rifiuto da conferire ed il corrispondente prezzo unitario - Euro/tonnellata - offerto dal Fornitore in sede di gara);
- b) nel caso in cui il Fornitore non rispetti il termine massimo di 24 ore dalla richiesta di Ersu per l'effettuazione di eventuali conferimenti (per ciascun Codice EER nel caso in cui Ersu non attivi l'opzione trasporto e scarico) o ritiri (per ciascun Codice in caso Ersu attivi la relativa opzione di trasporto e scarico) non previsti nel programma di ritiro e trasporto (ove si rendessero necessari in virtù di emergenze impiantistiche), Ersu, per ciascun carico non conferito/ritirato, potrà applicare al Fornitore una penale di importo pari ad Euro 1.000,00 (mille/00);
- c) relativamente ai Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR), qualora non siano rispettati i termini fissati per la trasmissione ad anticipazione delle copie (tramite scansione ed invio mail ai referenti di Ersu entro 5 giorni dall'effettuazione del conferimento dei rifiuti presso gli impianti di trattamento), per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari al 20% del costo complessivo risultante per il viaggio in questione (ovverosia il

risultato del prodotto tra le quantità del rifiuto da conferire oggetto del FIR ed il corrispondente prezzo unitario - Euro/tonnellata - offerto dal Fornitore in sede di gara);

d) inoltre, sempre in merito ai Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR), qualora non siano rispettati i termini fissati per la trasmissione degli originali degli stessi (ovvero 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore), per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari al 35% del costo complessivo risultante per il viaggio in questione (ovverosia il risultato del prodotto tra la quantità del rifiuto da conferire oggetto del FIR ed il corrispondente prezzo unitario - Euro/tonnellata - offerto dal Fornitore in sede di gara);

e) per ogni giorno lavorativo di ritardo da parte del Fornitore, non imputabile ad Ersu ovvero a caso fortuito o forza maggiore, nell'adempimento degli obblighi previsti al precedente art. 15, comma 1, lett. a), b) per la presentazione della documentazione ivi indicata, una penale pari a € 500,00, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno;

f) per ogni giorno lavorativo di ritardo da parte del Fornitore, non imputabile né ad Ersu ovvero a caso fortuito o forza maggiore, nella sottoscrizione dell'OdA rispetto al termine di cui all'art. 10.2 del presente AQ, una penale di € 300,00 al giorno.

Per ogni altro fatto, comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni del Capitolato Tecnico o che determini un disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra elencate, si procederà ad applicazione del valore di penalità, tra quelli di cui in precedenza, previsto per il caso di maggiore affinità a quello verificatosi.

17.3 Spetta ad Ersu procedere - mediante il RUP che a tal fine si avvale del DEC - alla rilevazione dell'inadempienza, all'istruttoria ed alla relativa contestazione scritta, all'accertamento ed applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, fermo restando in capo ad Ersu i poteri di cui ai successivi commi.

Ricevuta la contestazione scritta da parte di Ersu, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni consecutivi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Ersu a giustificare l'inadempienza, Ersu commina la penale stabilita nel presente AQ a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

È facoltà di Ersu compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere al Fornitore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

17.4 Ersu potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del presente Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

17.5 Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Fornitore, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatti del terzo.

17.6 La richiesta/irrogazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale medesima.

Articolo 18 (Risoluzione)

18.1 Ersu potrà risolvere l'Accordo Quadro, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida ANAC;
- c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a ritardare od eludere la modalità di esecuzione degli Oda;
- e) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Oda, offra la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico;
- f) di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Ersu ai sensi dell'articolo 31;
- g) nei casi di cui agli articoli 21 (Divieto di cessione del contratto), 24 (Responsabilità civile del fornitore e polizze assicurative), 26 (Corrispettivo) e 27 (Fatturazione, pagamenti ed assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), 30 (Clausola Codice Etico), 31 (Documentazione antimafia ed altra documentazione), 33 (Riservatezza), e comunque in tutti i casi, nessuno escluso, previsti nel presente Accordo;
- h) di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nel 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro;
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k) in caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione dell'Oda per causa imputabile al Fornitore, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020;

- l) di impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 20. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 22. Nel caso in cui Ersu non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle Parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui Ersu contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 20, dell'applicazione delle penali di cui all'art. 17 e/o dei rimedi risolutivi, previsti al presente articolo;
- m) di grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- n) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative nei modi e tempo stabiliti dal presente AQ;
- o) di arbitraria sospensione o interruzione della prestazione contrattuale per ragioni imputabili al Fornitore o comunque allo stesso riferibile;
- p) in ogni caso di grave inadempimento delle prestazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241.

18.2 Ersu deve risolvere l'Accordo Quadro, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) in caso di mancato ottenimento, per impianti ubicati nel Sub-ambito Estero (impianti di trattamento ubicati all'estero), delle autorizzazioni/notifiche prescritte cui è subordinata l'attivazione del Servizio e che dovranno essere perfezionati, a carico del Fornitore, almeno 90 giorni prima dell'avvio del Servizio;
- c) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara o dei requisiti richiesti dalla legge.

18.3 Ersu può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-

quater, 320, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 355 e 356 c.p.. Ersu eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

18.4 Nelle ipotesi di grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro tale da compromettere la regolare e corretta esecuzione dell'AQ, Ersu formulerà contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Ersu ha la facoltà, di dichiarare la risoluzione dell'Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

18.5 Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e degli OdA, Ersu assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Ersu potrà risolvere l'Accordo Quadro, anche solo in parte fermo restando il pagamento delle penali.

18.6 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a tramite PEC da Ersu, per porre fine all'inadempimento, Ersu ha la facoltà di considerare risolto l'Accordo Quadro, anche solo in parte, di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

18.7 La risoluzione dell'Accordo Quadro da parte di Ersu determina l'impossibilità di emissione di nuovi OdA a far data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa ai nuovi affidamenti.

L'Accordo Quadro continuerà a regolamentare gli Ordini già emessi in data antecedente alla risoluzione sino alla loro scadenza naturale.

18.8 In caso di risoluzione anche di uno solo degli OdA, Ersu si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro, anche solo in parte.

18.9 In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e degli OdA, Ersu avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dello/gli OdA risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di Ersu al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

18.10 Resta inteso che nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dello/gli OdA il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 19 (Recesso)

19.1 Ersu ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo OdA, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro ed i singoli OdA.

19.2 In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o di svolgimento del servizio di igiene urbana sul territorio interessanti Ersu, che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio oggetto del presente AQ, Ersu potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'OdA, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

19.3 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Ersu, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice, potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo OdA, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, previo il pagamento delle prestazioni oggetto di Appalto eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 109 comma 2 del Codice, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

19.4 Qualora Ersu receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi OdA e la stessa potrà recedere dai singoli OdA in esecuzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 20 (Forza maggiore)

Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una Parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la Parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Ai sensi della Delibera dell'ANAC n. 227 dell'11 maggio 2022 sono considerati Eventi di Forza maggiore anche: (i) il lock-down in atto in alcuni centri produttivi cinesi, in cui si concentra la produzione dei componenti e dei prodotti informatici dovuto alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica adottate in Cina; (ii) scarsa disponibilità delle materie prime necessarie alla realizzazione di prodotti informatici a causa della situazione bellica in Ucraina, nella misura in cui tali Eventi, ancorché già in corso alla data di stipula del presente Accordo Quadro, producano conseguenze sulla possibilità di adempimento delle prestazioni di cui al predetto Accordo Quadro fuori dal ragionevole controllo del Fornitore, non prevedibili al momento della conclusione del Accordo Quadro e non evitabili con la dovuta diligenza.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 17 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 18. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare ad Ersu che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze e il fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula dell'Accordo Quadro e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire ad Ersu la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, Ersu potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare ad Ersu tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la stessa disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata

mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse di Ersu l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della stessa recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, commi 1 e 2.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 18.

Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto)

21.1 È fatto divieto al Fornitore cedere il presente Accordo Quadro a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) D.Lgs 50/20106.

21.2 In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Ersu, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e/o l'OdA.

Articolo 22 (Cessione del credito)

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 23 (Invalidità parziale)

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Accordo Quadro non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni dell'Accordo medesimo, che rimarranno vincolanti e valide per le Parti. Verificandosi tale ipotesi, le Parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 24 (Responsabilità civile del Fornitore e polizze assicurative)

24.1 Con la stipula dell'Accordo Quadro e degli OdA il Fornitore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Retiambiente S.p.A., sia verso Ersu e sia verso i terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, sollevando pertanto Retiambiente e/o Ersu nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione.

24.2 A tal fine il Fornitore dichiara di aver stipulato, una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da RCT del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Accordo Quadro. In particolare, detta polizza tiene indenne Ersu, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad Ersu, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Accordo Quadro, in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Servizio oggetto del presente Accordo Quadro, anche se emersi o contestati per la prima volta nei 12 (dodici) mesi

successivi alla cessazione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro (...../00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c..

24.3 Il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità ambientale, con massimale di importo pari ad Euro (...../00) per sinistro e per anno, che assicuri il rischio da inquinamento causato dall'attività svolta.

24.4 La predetta copertura assicurativa deve essere garantita o da una o più polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dell'Accordo Quadro e degli Oda. Detta validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo per tutta la durata dell'Accordo Quadro e degli Oda è condizione essenziale per la vigenza dei medesimi e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente Accordo Quadro ed ogni singolo Oda potrà risolversi ai sensi del precedente Articolo 18 (Risoluzione).

24.5 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 25 (Modifiche all'Accordo Quadro)

25.1 Ersu, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, potrà chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto all'AQ, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016.

25.2 Ersu comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.

25.3 Ersu può apportare modifiche all'AQ ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

25.4 Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 Ersu comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

25.5 In entrambi i casi sopra descritti, Ersu eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

25.6 Ersu potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

Articolo 26 (Corrispettivo)

26.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, il/i corrispettivo/i contrattuali dovuti al Fornitore da Ersu in forza dell'AQ e dei singoli Oda è/sono quello/i indicati nell'Offerta Economica

allegata (vd Alleg: [●]) al presente Accordo. Più specificatamente l'importo per il trattamento dei singoli Codice EER è pari ad €/ton [●] per il Codice EER 19.12.10 – è pari ad €/ton [●] per il Codice EER 19.12.12, oltre l'eventuale servizio opzionale di trasporto e scarico e oltre iva in regime di split payment “scissione dei pagamenti” ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

26.2 Nell'importo di trattamento sono ricompresi i costi per tutte le prestazioni contrattualmente previste e si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

26.3 Nell'importo di trattamento sono esclusi i costi della sicurezza da interferenza che saranno quantificati da Ersu in sede di emissione dell'Oda laddove sia previsto il servizio opzionale di trasporto e scarico.

26.4 Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione degli Oda e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Pertanto, il Fornitore non può pretendere, per tutta la durata dell'AQ e/o degli Oda ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, ulteriori compensi, variazioni, revisioni o maggiorazioni del corrispettivo, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 8 sulla revisione del prezzo.

Articolo 27 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

27.1 Per ciascun Oda emesso, il Fornitore emette fattura ad avvenuta esecuzione del servizio richiesto, riportando in essa la tipologia di Rifiuto per Codice EER ed il quantitativo trattato.

Le fatture emesse dal Fornitore devono contenere almeno i seguenti dati:

- il riferimento al presente Accordo Quadro;
- il riferimento all'Oda ed il relativo CIG che dovrà essere obbligatoriamente indicato da Ersu nei rispettivi pagamenti ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- tipologia di Rifiuto per Codice EER;
- quantitativo trattato;
- Prezzo per singolo Codice EER trattato;
- l'ammontare complessivo per i Rifiuti trattati nelle quantità in precedenza indicate.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura, senza alcuna responsabilità a carico di Ersu, a cui pertanto il Fornitore nulla potrà chiedere a titolo di interessi per ritardato pagamento.

27.2 Le fatture emesse dal Fornitore sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m., con bonifico sul conto corrente indicato nel presente AQ.

27.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine il Fornitore dichiara che:

- i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa _____;
- (Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

- Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;
- Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;
- CCNL applicato: _____;

27.4 Ersu opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50% (zero/50 per cento) che verrà liquidata solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

27.5 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Ersu, al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

27.6 Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, in cui devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

27.7 Al fine di rispettare gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.:

- ✓ comunica che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:
 - _____
 - _____
 - _____
- ✓ dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:
 - _____

- _____
- _____

- ✓ si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ✓ si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/2010;
- ✓ si obbliga a dare immediata comunicazione ad Ersu ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lucca, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

27.8 È facoltà di Ersu compensare con il pagamento del corrispettivo delle fatture eventuali somme che il Fornitore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei suoi confronti.

27.9 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 28 (Garanzia definitiva)

28.1 GARANZIA IN FAVORE DI ERSU

28.1.1 A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti di Ersu con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo presta una garanzia definitiva, nei termini e modalità di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016, pari ad Euro [●] (in lettere [●]), rilasciata in data gg/mm/aa da [●] ed avente n. [●], mediante la stipula di una fideiussione rilasciata da [●].

28.1.2 La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l'Accordo Quadro ed i suoi documenti allegati, nei confronti di Ersu, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Ersu ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

28.1.3 La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla conclusione dell'AQ e dei singoli OdA nonché la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore.

28.1.4 La garanzia prestata in favore di Ersu opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e degli OdA, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti OdA.

28.1.5 In ogni caso il Garante è liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di Ersu.

28.2 Le garanzie di cui al precedente comma prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.

28.3 Le garanzie di cui al comma precedente sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e ad Ersu da parte del Fornitore, in relazione agli OdA eseguiti nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 27, comma 4. Il Garante dovrà comunicare ad Ersu il valore dello svincolo. Ersu si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

28.4 Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Ersu, pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli OdA.

28.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Ersu ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro, fermo restando il risarcimento del danno.

Articolo 29 (Brevetti industriali e diritti d'autore)

29.1 Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Con la sottoscrizione del presente Accordo il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare Retiambiente ed Ersu, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

29.2 Qualora venga promossa nei confronti di Retiambiente ed Ersu un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi Retiambiente ed Ersu sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

29.3 Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Retiambiente ed Ersu, quest'ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli OdA, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 30 (Clausola codice etico)

30.1 L'Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza della normativa di cui alla Legge 190/2012, del D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, della parte generale del Modello 231, del Codice etico, del Piano anticorruzione e della Politica per la prevenzione della corruzione ai sensi della norma ISO 37001 approvati da RetiAmbiente S.p.A. e di e di Ersu S.p.A. (reperibili sul sito internet della Società sezione "Società trasparente");
- di impegnarsi al rispetto dei principi etici di comportamento contenuti nei documenti sopra citati e ad astenersi, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, da qualsivoglia comportamento atto a configurare un'ipotesi di reato nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui al D.Lgs. 231/01 e alla Legge 190/2012
- non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nel D.lgs. 231/2001;
- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- di assicurare per i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

30.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Retiambiente S.p.A. ed Ersu a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 31 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

31.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Pertanto, in caso di accertamento positivo nei confronti del Fornitore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

31.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo in atto emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

31.3 In tale ipotesi il Fornitore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Ersu.

31.4 Resta salvo il diritto di Ersu al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 32 (Domicilio contrattuale)

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna Parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per il Fornitore a:
ERSU	
Via	Via
Cap Città	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
PEC:	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione al Fornitore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 33 (Riservatezza)

33.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati le notizie, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. Si precisa che tali di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Retiambiente S.p.A. e con Ersu e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro.

33.2 L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

33.3 L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

33.4 In caso di grave inosservanza degli obblighi di riservatezza citati, Retiambiente S.p.A. ed Ersu hanno la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Retiambiente S.p.A. e ad Ersu.

33.5 L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Ersu.

33.6 L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto in termini di riservatezza dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2019, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 34 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2019 ai propri rappresentanti i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente Accordo Quadro e per gli adempimenti strettamente connessi all'instaurazione e alla gestione dello stesso. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 35 (Foro competente)

35.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Retiambiente ed Ersu, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca.

35.2 Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o degli OdA, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio.

Articolo 36 (Interpretazione del presente Accordo Quadro)

36.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

36.2 Con la sottoscrizione dell'AQ, il Fornitore dichiara:

1. di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
2. che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dall'AQ e dagli altri documenti di gara, che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
3. di impegnarsi ad eseguire l'AQ secondo buona fede e con la diligenza chiesta dalla natura delle prestazioni;
4. di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

36.3 In caso di clausole del presente AQ non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo

luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 37 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs. 50/2016, al D.Lgs. 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Accordo Quadro è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per ERSU S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per il Fornitore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

L' Appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato e di accettare tutte le clausole che precedono ed, in particolare, di aver esaminato con attenzione e approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., i seguenti articoli:

4 (oggetto), 5 (durata dell'accordo quadro), 9 (Ordini di Attivazione), 11 (personale), 13 (obblighi del fornitore e modalità di esecuzione del servizio), 14 (obblighi specifici del fornitore), 17 (inadempimenti e penali), 18 (risoluzione), 19 (recesso), 24 (responsabilità civile del fornitore e polizze assicurative), 25 (Modifiche all'Accordo Quadro), 26 (corrispettivo dell'appalto), 30 (clausola codice etico), 31 (documentazione antimafia), 35 (foro competente).